

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-1406 del 20/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA BUCCI COMPOSITES SPA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-1381 DEL 23/03/2020 PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE COMPONENTI IN FIBRA DI CARBONIO SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, N.81. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-1458 del 20/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dirigente adottante         | Ermanno Errani                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Questo giorno venti MARZO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DITTA BUCCI COMPOSITES SPA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-1381 DEL 23/03/2020 PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE COMPONENTI IN FIBRA DI CARBONIO SITA IN COMUNE DI FAENZA, **VIA MAESTRI DEL LAVORO, N.81.**

**II DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-1381 del 23/03/2020 a favore della Ditta Bucci Composites SPA per l'attività di lavorazione materiali compositi sita in Comune di Faenza, Via Maestri del Lavoro, n.81, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale: autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA altresì l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-1329 del 19/03/2020 e smi a favore della Ditta Top Carbon srl per l'attività di produzione di componenti in fibra di carbonio svolta nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Maestri del Lavoro, n.81, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale: autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 02/03/2023 - assunta al protocollo di ARPAE SAC con PG 2023/38275 (pratica SinaDoc n. **11321/2023**), dalla Ditta **Bucci Composites SPA (C.F./P.IVA 02034570396)** con sede legale in Comune di

Faenza, Via Mengolina, n.22 e attività di produzione componenti in materiale composito avanzato (fibra di carbonio) sita in Comune di Faenza, Via Maestri del Lavoro, n.81, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/1381 sopra richiamata, a seguito di fusione per incorporazione della Ditta Top Carbon srl e dei relativi impianti produttivi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. 11321/2023, emerge che:

- La Ditta Bucci Composites SPA è in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-1381 del 23/03/2020 per l'attività di produzione componenti in materiale composito avanzato (fibra di carbonio) nello stabilimento di Via Maestri del Lavoro, n.81;
- A seguito di fusione per incorporazione della Ditta Top Carbon srl nella Bucci Composites, la Ditta ha presentato richiesta di modifica sostanziale dell'AUA a seguito della acquisizione degli impianti prima di pertinenza della Top Carbon srl;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 02/03/2023 (PG 2023/38275) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG.2023/41812);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG 2023/39478);

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG 2023/44615 del 13/03/2023);

ACQUISITO l'atto notarile di fusione per incorporazione Rep.10490 registrato a Ravenna il giorno 08/02/2023 al n.1381 serie IT;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal tariffario ARPAE mediante pagamento PagoPa in data 17/03/2023;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale, a favore della Ditta Bucci Composites SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di componenti in fibra di carbonio, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Bucci Composites SPA (CF/P.IVA 02034570396)**, avente sede legale in Comune di Faenza, Via Mengolina, n.22 e attività di produzione di componenti in materiale composito avanzato (fibra di carbonio) in Comune di Faenza, Via Maestri del Lavoro, n.81, **per modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/1381 del 23/03/2020 a seguito di fusione per incorporazione della Top Carbon srl e dei relativi impianti produttivi**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con **Determina Dirigenziale n. 2020-1381 del 23/03/2020 sopra richiamata;**
3. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(art.269 del dlgs 152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- La Ditta Bucci Composites SPA svolge attività di produzione componenti in fibra di carbonio per macchinari e attrezzature destinate al settore industriale, racing e aeronautico;
- Le materie prime impiegate nel ciclo di lavorazione sono costituite da tessuti in fibra di carbonio, preimpregnati di resina epossidica (pre-preg), acquistate in rotoli e stoccate in cella frigo. Dopo il prelevamento dalla cella, dal rotolo di pre-preg vengono tagliate le opportune sagome di materiale (fase di taglio pelli). La fase successiva (laminazione) prevede la stesura delle sagome all'interno degli stampi.
- Con l'istanza di modifica sostanziale, la Ditta ha comunicato che a partire dal 01/02/2023 (come risulta dall'atto notarile) la Ditta Top Carbon srl, autorizzata per l'attività di produzione componenti in fibra di carbonio nel sito di Via Maetri del Lavoro, n.81, è stata incorporata per fusione nella Società Bucci Composites SPA con stabilimento a Faenza (RA) in Via Maestri del Lavoro n.81. L'istanza presentata aggiorna pertanto il quadro riassuntivo delle emissioni afferenti agli impianti della Società Bucci Composites SPA che ricomprendono anche quelli della Società acquisita. Viene altresì comunicata la dismissione di due punti di emissione, E2 ed E6, afferenti rispettivamente "all'aspirazione polveri da zona rifilatura manuale" (E2) e allo "sfiato forno cottura alberi" (E6);
- Nello stabilimento sono presenti 6 impianti termici (E7,E8,E9,E10,E11,E12) ad uso civile, alimentati a metano di potenzialità complessiva pari a 1,065 MWt.

**Limiti:****PUNTO DI EMISSIONE E1 – SFIATO AUTOCLAVE**

Per tale punto non si indicano limiti, trattandosi di emissione diffusa in fase di apertura dell'autoclave.

**PUNTO DI EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE POLVERI DA MACCHINA RIFILATURA BELOTTI - F.T. -**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 36500    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8        | m     |
| Durata          | 16       | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**EMISSIONE E5 - LAVAPISTOLE –**

**L'aspirazione è a tiraggio naturale, canalizzata all'interno di una tubazione esistente e utilizzata per 20 minuti/settimana.**

**PUNTO DI EMISSIONE E13 – ASPIRAZIONE RIFILATURA MANUALE - F.T. -**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 30000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8        | m     |
| Durata          | 12       | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE E14 – CABINA DI PREPARAZIONE - F.T. -**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 9000     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8        | m     |
| Durata          | 16       | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**EMISSIONI E15/A, E15/B, E15/C - SFIATO AUCLAVE**

Per tali punti non si indicano limiti, trattandosi di emissione diffusa in fase di apertura dell'autoclave.

**PUNTO DI EMISSIONE E16 – PARETE ASPIRANTE DISTACCANTE**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 9200     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8        | m     |
| Durata          | 16       | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| Sostanze Organiche Volatili | 50 | mg/Nmc |
|-----------------------------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE E17 – RICAMBIO D'ARIA NUOVA SALA INCOLLAGGIO**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 1800     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8        | m     |
| Durata          | 16       | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

**Tale punto di emissione è riconducibile alle fattispecie di cui all'art.272, comma 5) – emissioni adibite alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, umidità e altre condizioni attinenti al microclima. Da tale emissione non devono essere emessi inquinanti di alcun tipo.**

**Prescrizioni:**

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
3. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto

indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

| Parametro/Inquinante                                                                                                                                            | Metodi di misura                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                                                                                              | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                        |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione                                                                                                       | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)   |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                                                                                      | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                       |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                                                                                           | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                         |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                                                                                      | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                    |
| Polveri totali (PTS) o materiale particolare                                                                                                                    | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                       |
| Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa)                                                                   | UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A                                                                                                                               |
| Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )                                                                                                                   | UNI 11768:2020                                                                                                                                                                           |
| Fibre di amianto                                                                                                                                                | UNI ISO 10397:2002;<br>D.Lgs 114/95 (allegato A)                                                                                                                                         |
| Sostanze alcaline                                                                                                                                               | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401                                                                                                                                  |
| Nebbie d'olio                                                                                                                                                   | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026;<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |
| Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.) | UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;<br>US EPA Method 29                                                                                                                  |
| Cromo VI                                                                                                                                                        | Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**);<br>Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**);<br>US EPA Method 61                                                             |
| Mercurio Totale (Hg)                                                                                                                                            | UNI EN 13211-1:2003 (*);<br>UNI CEN/TS 17286:2020;<br>UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)                                                                                    |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                                                                                                      | UNI EN 15058:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)                                                                                        |
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>                                                                                                | UNI EN 14791:2017 (*);<br>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                                  |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>                                                                                                | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)           |
| Protossido di Azoto (N <sub>2</sub> O)                                                                                                                          | UNI EN ISO 21258:2010                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido Cloridrico (HCl)<br>Cloro e suoi composti inorganici<br>espressi come HCl                                                                  | UNI EN 1911:2010 (*);<br>UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)                                                                                                   |
| Acido Fluoridrico (HF)<br>Fluoro e suoi composti inorganici<br>espressi come HF                                                                  | ISO 15713:2006 (*);<br>UNI 10787:1999;<br>UNI CEN/TS 17340:2021<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)                                                                                                                |
| Acidi inorganici volatili:<br>Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )<br>Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi<br>composti inorganici espressi come HBr | ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac.<br>Nitrico e Ac. Bromidrico)                                                                                                                               |
| Acido Solforico e suoi sali, espressi<br>come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                                                                     | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2<br>(estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)                                                                                                      |
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti<br>norganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>                                               | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2<br>(estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico);<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA<br>4110 A1                                  |
| Acido Cianidrico e cianuri inorganici<br>(espressi come HCN)                                                                                     | US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987;<br>NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico;<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2<br>(estensione del DM 25/08/2000 all. 2)                                |
| Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)                                                                                                              | US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*);<br>UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;<br>Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI<br>EN ISO 19739:2007                                                   |
| Ammoniaca                                                                                                                                        | US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)<br>UNICHIM 632:1984                                                                                                                                                        |
| Composti Organici Volatili espressi<br>come Carbonio Organico Totale (COT)                                                                       | UNI EN 12619:2013(*)                                                                                                                                                                                                |
| Metano (CH <sub>4</sub> )                                                                                                                        | UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011                                                                                                                                                                        |
| Composti Organici Volatili espressi<br>come Carbonio Organico Totale (COT)<br>con esclusione del Metano                                          | UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010                                                                                                                                                                           |
| Composti Organici Volatili (COV)<br>(determinazione dei singoli composti)                                                                        | UNI CEN/TS 13649:2015 (*)                                                                                                                                                                                           |
| Benzene                                                                                                                                          | UNI CEN/TS 13649:2015                                                                                                                                                                                               |
| Microinquinanti Organici:<br>Diossine e Furani (PCDD+PCDF)                                                                                       | UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)                                                                                                                                                                                          |
| Microinquinanti Organici:<br>Policlorobifenili (PCB)                                                                                             | UNI EN 1948-4:2014 (*)                                                                                                                                                                                              |
| Microinquinanti Organici:<br>Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)                                                                             | ISO 11338-1 e 2:2003 (*);<br>Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35;<br>DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)                                                                               |
| Ammine alifatiche                                                                                                                                | NIOSH 2010 (**);<br>Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA<br>5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)                                                                                                 |
| Ammine aromatiche                                                                                                                                | NIOSH 2002 (**);<br>Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA<br>3510C+8270E                                                                                                                             |
| Aldeidi                                                                                                                                          | CARB 430:1991;<br>Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi<br>EPA 8315A;<br>US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**);<br>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010<br>B1 o B2 + US EPA TO-11A; |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A                                                                                                                                      |
| Formaldeide                                                                                                                                                                                                                                     | US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)                                                                                                                   |
| Fenoli                                                                                                                                                                                                                                          | Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;<br>UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**); |
| Acidi Organici                                                                                                                                                                                                                                  | NIOSH 2011 (**) (Acido Formico);<br>NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270                                                                |
| Ftalati                                                                                                                                                                                                                                         | OSHA 104 (**);<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020                                                                                                                                        |
| Isocianati                                                                                                                                                                                                                                      | US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**);<br>UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);                                                                                                                       |
| Glicoli                                                                                                                                                                                                                                         | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523;<br>NIOSH 5523 (**);<br>Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999                                                                             |
| Cloruro di vinile (cloroetene)                                                                                                                                                                                                                  | UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106                                                                                                                                                                               |
| Ozono (come Ossidanti Totali in aria)                                                                                                                                                                                                           | OSHA ID-214 (**)                                                                                                                                                                                                |
| Ossido di etilene                                                                                                                                                                                                                               | UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**);<br>NIOSH 3800(**)                                                                                                                                         |
| Furfurolo, furfurale, aldeide furanica                                                                                                                                                                                                          | UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**);<br>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A                                                                    |
| Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)                                                                                                                                                                                           | UNI EN 13725:2004                                                                                                                                                                                               |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni                                                                                                                                                                            | UNI EN 14181:2015                                                                                                                                                                                               |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni |                                                                                                                                                                                                                 |

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

4. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
5. le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.
  6. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo

devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

7. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
8. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

9. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
10. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
11. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
12. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
13. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
14. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione dei punti: E1, E15/A,E15/B,E15/C - Autoclavi – e E17 – ricambio aria.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
  - **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale;**
  - **le manutenzioni da effettuare a tutti gli impianti termici ad uso civile, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**